

119. (Redazione della sentenza)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa Sezione II: Dell'istruzione della causa Sezione III: Della decisione della causa 119. (Redazione della sentenza)

Art. 119. (Redazione della sentenza)

1. L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale, o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione, a norma dell'art. 132 del codice.
2. Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice.
3. Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.
4. Quando la sentenza è pronunciata secondo equità se ne deve dare atto nel dispositivo.

Documenti collegati:

[Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - sottoscrizione – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16843 del 05/07/2013](#)

Presunzione di coincidenza delle figure del relatore e dell'estensore della sentenza - Superamento - Sostituzione, nella posizione di estensore, del relatore con il presidente (o con altro giudice) - Dimostrazione in base alla documentale formulazione della sentenza - Necessità. L'art. 276, comma

[provvedimenti del giudice civile - sentenza - pubblicazione \(deposito della\) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13794 del 01/08/2012](#)

Consegna dell'originale completo della sentenza al cancelliere - Certificazione del deposito da parte del cancelliere - Contemporaneità delle formalità di pubblicazione e di deposito - Necessità - Conseguenze - Attestazione di pubblicazione avvenuta in data successiva al deposito del documento -

119. (Redazione della sentenza)

[provvedimenti del giudice civile - sentenza - pubblicazione \(deposito della\) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24178 del 17/11/2011](#)

Presenza sulla sentenza di due timbri di deposito entrambi sottoscritti dal cancelliere - Individuazione del "dies a quo" del termine di impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ. - Rilevanza della data più risalente - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24178 del 17/11/2011

[estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3128 del 08/02/2008](#)

Dichiarazione di improcedibilità dell'appello ed estinzione del giudizio emessa dal giudice collegiale - Caratteristiche del relativo provvedimento - Forma di ordinanza ma natura di sentenza - Sottoscrizione da parte del solo presidente che non risulti relatore o estensore - Effetto - Inesistenza

[Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - sottoscrizione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21049 del 28/09/2006](#)

Qualificazione - Requisito essenziale - Omissione - Conseguenze - Procedimento di correzione degli errori materiali o rinnovazione della pubblicazione - Inammissibilità - Declaratoria di nullità assoluta ed insanabile rilevabile anche di ufficio - Configurabilità - Inesistenza - Equiparabilità -

[Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - sottoscrizione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26040 del 29/11/2005](#)

Qualificazione - Requisito essenziale - Omissione - Conseguenze - Procedimento di correzione degli errori materiali o rinnovazione della pubblicazione - Inammissibilità - Declaratoria di nullità assoluta ed insanabile rilevabile anche di ufficio - Effetto consequenziale - Rimessione della causa in

[Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione \(della\) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15629 del 26/07/2005](#)

Discussione della causa - Deliberazione da parte di collegio in tutto od in parte diverso - Relativa nullità - Qualificazione - Inapplicabilità del regime di cui al secondo comma dell'art. 161 cod. proc. civ. - Vizio di costituzione del giudice – Sussistenza. Conseguenze nel caso di rilevazione da

[provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione \(della\) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15629 del 26/07/2005](#)

Discussione della causa - Deliberazione da parte di collegio in tutto od in parte diverso -

119. (Redazione della sentenza)

Relativa nullità - Qualificazione - Inapplicabilità del regime di cui al secondo comma dell'art. 161 cod. proc. civ. - Vizio di costituzione del giudice - Sussistenza - Conseguenze nel caso di rilevazione da

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello